

INFORMAZIONI SULLA BANCA**CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa**

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)

Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378

Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)

Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241

Email: info@chiantibanca.it - Sito internet: www.chiantibanca.it

Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521

Iscritta all'Albo delle Banche n. 5723.2.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **credito documentario** è un impegno che una banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso. L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La **lettera di credito Stand-by (SBLC)** è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- rischio Paese
- rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE**

Commiss. apertura (per mese o frazione)	0,2% Minimo: €	60,00
Commiss. modifica	0%	
Commiss. mancato utilizzo	0,25% Minimo: €	60,00
Commiss. utilizzo	0,3% Minimo: €	60,00

Spese apertura	€	0,00
Spese modifica	€	40,00
Spese mancato utilizzo	€	0,00
Spese utilizzo	€	30,00
Commiss. accettazione (per mese o frazione)	0,2% Minimo: €	60,00
Commiss. pagamento	0%	
Spese accettazione	€	0,00
Spese discrepanze	€	0,00
Spese pagamento	€	0,00
Recupero spese reclamate	a carico del cliente nella misura effettivamente sostenuta	
Spese TELEX / SWIFT	Recupero spese sostenute	
Imposte e tasse presenti e future	secondo la normativa vigente, a carico del cliente	

RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI

- Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta..... € 5,00
- Estratto conto scalare o capitale max € 12,00 ad estratto
- Contabile accredito/addebito max € 5,00 a contabile
- Assegni nostri o di terzi troncati max € 6,00 ad assegno
- Copie da microfilm (assegni/effetti) max € 10,00 ad assegno/effetto
- Copia modello F24 e simili..... max € 15,00 a modello
- Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM..... max € 3,00 ad addebito
- Estrazione pratica o busta max € 6,00 a richiesta
- Tariffa oraria per ricerca complessa max € 15,00 ad ora
- Altro (da definire in base alla casistica) fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca

RILASCIO DICHIARAZIONI max € 5,00 cad.

RILASCIO CERTIFICAZIONI..... max € 50,00 cad.

SPESE PER COMUNICAZIONI..... max € 15,00 cad

(Es.:

- Comunicazioni su singola operazione (cartaceo) max € 1,00 cad.
- Comunicazioni su singola operazione (infob@nking) max € 0,20 cad.
- Comunicazioni a mezzo posta raccomandata..... recupero spese sostenute
- Comunicazioni su rapporti dormienti recupero spese sostenute)

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il credito documentario rimane valido fino alla sua scadenza o fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite a meno che, nel frattempo, non venga dichiarato dal beneficiario decaduto o privo di efficacia.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del cliente.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'UFFICIO RECLAMI della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa piazza Arti e mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all'indirizzo e-mail ufficioreclami@chiantibanca.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, facendo ricorso al:

- Conciliatore BancarioFinanziario. Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

oppure

- uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia,

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF ed il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza / Reclami.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito (contratto autonomo di garanzia).
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fidejussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso ed assunta dal cliente affidato, escludendo ogni funzione indennitaria tipica, invece, della polizza assicurativa.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.